

# Alcune considerazioni in merito al secondo decreto correttivo del TUA

Stefano Maglia

Al momento in cui va in stampa la Rivista (ottobre 2007), ovvero a quasi un anno e mezzo dall'entrata in vigore del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, stiamo assistendo ad un'opera di assestamento normativo del medesimo assai lenta e per certi versi improvvisata.

Di ciò è prova il mancato rispetto dei tempi stabiliti della legge delega (1) e la conseguente decadenza dei decreti correttivi *in itinere*, che ha costretto il Governo il 13 settembre u.s. ad accorpate il II e III D.Lgs. di modifica in un solo provvedimento, riformulando le parti I, II, III e IV (2).

## Quali sono, ad oggi, le modifiche apportate al testo del D.Lgs. n. 152/2006?

A partire dal 29 aprile 2006 ad oggi l'unico decreto legislativo correttivo esplicitamente emanato dall'attuale Governo in carica è tuttora esclusivamente il D.Lgs. n. 284 dell'8 novembre 2006, che ha modificato gli articoli 59, 160, 170, 207 e 224 del TUA (autorità di bacino, autorità di vigilanza, statuto Conai).

Oltre a questi cinque articoli le uniche modifiche effettive attualmente intervenute sono esclusivamente quelle di cui ai seguenti provvedimenti:

- legge n. 228 del 12 luglio 2006 (di conversione di un decreto Milleproroghe) che ha prorogato per una prima volta l'entrata in vigore della Parte II - modificando l'art. 52 - al 31 gennaio 2007;
- D.L. n. 262 del 3 ottobre 2006 (convertito nella legge n. 286 del 24 novembre 2006) di modifica dell'art. 256 sulla modalità di riscossione della tariffa idrica;
- legge n. 296 del 27 dicembre 2006 (ovvero la «Finanziaria 2007») che, al comma 1120, lett. h), ha abrogato il comma 6 dell'art. 229 in materia di CDR, nonché al comma 184 ha sostanzialmente resa inefficace la norma di cui all'art. 195, comma 2, lett. e) del TUA in materia di assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani;
- D.L. n. 300 del 28 dicembre 2006 (come convertito) il quale ha ulteriormente prorogato l'entrata in vigore della II Parte al 31 luglio 2007, nonché effettuato alcune modifiche agli articoli 224, 235 e 236.

Dunque, in un anno e mezzo, tutte le modifiche che sono intervenute si riducono a circa dieci articoli modificati

sugli oltre trecento che compongono il D.Lgs. n. 152/2006.

Certo è che nel frattempo si sono susseguiti provvedimenti che hanno comportato alcuni aggiustamenti: infatti, il 2 maggio 2006, il precedente Ministro dell'Ambiente ha consegnato per pubblicazione in GU 17 decreti attuativi, i quali, a causa del mancato invio alla Corte dei Conti (si veda il Comunicato in G.U. 26 giugno 2006) sono da considerarsi non produttivi di effetti giuridici *ab origine*.

Il grosso delle modifiche sarebbe stato contenuto in un decreto legislativo approvato in prima lettura dal Consiglio dei Ministri nell'ottobre dell'anno scorso (!) il quale conteneva numerose modifiche alla III e IV Parte del TUA.

La legge delega impone numerosi passaggi istituzionali (parere della Conferenza Stato-Regioni, parere delle Commissioni Parlamentari) nonché ben tre approvazioni in sede del medesimo Consiglio dei Ministri.

Orbene, dopo quasi un anno di vari passaggi istituzionali, il Governo era finalmente giunto almeno ad approvare in

### Note:

(1) Art. 1, comma 5, legge n. 308/2004: «entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo trasmette alle Camere gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, accompagnati dall'analisi tecnico-normativa e dall'analisi dell'impatto della regolamentazione, per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari. Ciascuna Commissione esprime il proprio parere entro trenta giorni dalla data di assegnazione degli schemi dei decreti legislativi, indicando specificamente le eventuali disposizioni ritenute non conformi ai principi e ai criteri direttivi di cui alla presente legge. Al fine della verifica dell'attuazione del principio di cui al comma 8, lettera c), i predetti schemi devono altresì essere corredati di relazione tecnica. Il Governo, tenuto conto dei pareri di cui al comma 4 ed al presente comma, entro quarantacinque giorni dalla data di espressione del parere parlamentare, ritrasmette alle Camere, con le sue osservazioni e con le eventuali modificazioni, i testi per il parere definitivo delle Commissioni parlamentari competenti, da esprimere entro venti giorni dalla data di assegnazione. Decorso inutilmente tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque emanati. Il mancato rispetto, da parte del Governo, dei termini di trasmissione degli schemi dei decreti legislativi comporta la decadenza dall'esercizio della delega legislativa».

(2) Per quanto concerne l'analisi dei passaggi istituzionali e degli aspetti formali, si rimanda a:

- F. Giampietro, *La sorte del secondo decreto correttivo del TUA: prime riflessioni*, in questa Rivista, 2007, 10, pag. 877 e segg.

Il testo dello schema di decreto legislativo 13 settembre 2007, è consultabile sul sito all'indirizzo: [www.ipsoa.it/SicurezzaAmbiente/Documentazione/Legislazione.asp?documentazione=Legislazione](http://www.ipsoa.it/SicurezzaAmbiente/Documentazione/Legislazione.asp?documentazione=Legislazione).

seconda lettura il D.d.L., senonché, per un incredibile incidente di percorso, non ha ottemperato al termine di 45 giorni (che scadeva l'11 agosto 2007) previsto dall'art. 1, comma 6 (attraverso il rinvio al comma 5) per la trasmissione del citato schema di decreto correttivo alle Camere per il parere definitivo; termine decorrente dalla data di formulazione del parere preliminare da parte delle medesime Commissioni parlamentari (3).

Il giorno 13 settembre 2007 il Consiglio dei Ministri si è quindi trovato obbligato ad approvare un nuovo schema di D.d.L. con il quale ha ricominciato tutto il percorso, il quale dovrà necessariamente terminare entro il 28 aprile del 2008, termine ultimo di vigenza della delega prevista dalla legge n. 308/2004.

Questo nuovo D.d.L. non si limita ad assorbire le modifiche tanto faticosamente approvate nei confronti della III e IV Parte del TUA ma aggiunge addirittura in un unico testo anche le modifiche ipotizzate nei confronti nella I e II Parte.

Per accelerare i tempi il 20 settembre scorso la Conferenza Unificata Stato-Regioni ha già approvato, seppur con alcune condizioni (4), il suddetto testo che ora dovrà passare al vaglio delle Commissioni Parlamentari (5).

Si segnala che il parere, peraltro non vincolante, della Conferenza non apporta significative novità, forse proprio per il fatto che interviene su un testo già precedentemente analizzato: se non altro, si segnalano due aspetti di un certo rilievo, ovvero la proposta di abrogazione all'art. 2, comma 20, lettera cc), del secondo periodo «la disciplina dei centri di raccolta è data con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza Unificata Stato-Regioni, città e autonomie locali, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281» e all'articolo 2, comma 20, lettera p), dello schema correttivo in esame, relativo alla definizione di sottoprodotto, dell'ultimo periodo «con decreto del ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il ministero dello sviluppo economico, sono definite per alcune categorie di sottoprodotti le modalità di uso che ne garantiscono la tracciabilità e la certezza dell'impiego».

Dopo l'esame di questi doverosi aspetti preliminari, non si può in questa sede non fare cenno alle ipotizzate modifiche previste per la **Parte I**: si ipotizza, infatti, una nuova parte, la Parte I *bis*, che reca l'introduzione di importanti principi in materia ambientale.

### Quali sono all'interno del testo proposto le novità salienti e i punti critici con particolare riferimento alla Parte IV?

Bisogna innanzitutto segnalare il sostanziale ritorno (anche se non è ben chiaro il perché non siano stati utilizzati

i medesimi termini) della definizione di scarico di cui al D.Lgs. n. 152/1999, reintroducendo il concetto che per **scarico** si debba intendere esclusivamente un'immissione diretta tramite condotta.

Stupisce peraltro che venga proposta una definizione diversa (nella forma, non nella sostanza) agli art. 74 (nella parte Acque) e all'art. 183, lett. z) (nella parte Rifiuti).

Peraltro, si rammenta che nelle esclusioni permane il concetto di scarico «diretto», eccettuati i rifiuti liquidi.

In merito, il II decreto correttivo reca, infatti, le seguenti definizioni:

Art. 2, comma 2 - Scarico	Art. 2, comma 20, lett. z) - Nozione	Art. 2, comma 22, 5) - Esclusioni
All'articolo 74, comma 1, lettera ff), le parole: «qualsiasi immissione di acque reflue in» sono sostituite dalle seguenti: «qual-	«z) scarichi idrici: qualsiasi <b>immissione diretta, tramite condotta</b> , di acque reflue in acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo	«5) le acque di <b>scarico diretto</b> , eccettuati i <b>rifiuti allo stato liquido</b> ».

#### Note:

(3) Si tenga presente che sarà sottoposta al Consiglio di Stato la questione di legittimità inerente agli anzidetti passaggi istituzionali.

Si veda:

- G. Santilli, *Scontro sul codice ambientale, Il sole 24 ore*, 27 settembre 2007.

(4) Comunicato Stampa della Conferenza Unificata del 20 settembre 2007: «Parere sullo schema di decreto legislativo recante ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, concernente norme in materia ambientale, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro per le politiche europee. Lo schema di provvedimento in esame si sostituisce a quello già approvato dal Consiglio dei Ministri il 27 luglio 2007, riguardante disposizioni correttive della parte prima e seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, aggiungendo alle norme del primo testo (principi generali del diritto ambientale nonché principi generali per le procedure di VIA, di VAS e per la valutazione d'incidenza e l'autorizzazione integrata ambientale) alcune limitate modifiche alla parte terza e alla parte quarta, in materia di rifiuti, del decreto legislativo n. 152 del 2006. Dalla relazione illustrativa di accompagnamento dello schema di decreto, a cui si rinvia per tutte le questioni di dettaglio, si evidenzia che tutti gli interventi modificativi proposti si prospettano come urgenti, se non indifferibili, sia per recepire i rilievi effettuati nei pareri resi dalle competenti Commissioni parlamentari e dalla stessa Conferenza Unificata sul primo decreto correttivo, sia al fine di adeguare diverse disposizioni del codice ambientale al diritto comunitario, anche per determinare la chiusura di numerose procedure di infrazione comunitaria allo stato pendenti nei confronti dell'Italia ed evitare così il rischio di pesanti condanne da parte della Corte di Giustizia, in materia di VIA, VAS e rifiuti. Parere favorevole condizionato all'accoglimento degli emendamenti».

(5) Al riguardo si ipotizza che entro il 26 ottobre dovrà essere reso il I parere delle Commissioni parlamentari; entro i successivi quarantacinque giorni (quindi verso i primi di dicembre), il testo del decreto verrà ritrasmissione al Consiglio dei Ministri per la II lettura; entro venti giorni, ovvero entro gennaio 2008, dovrà essere ottenuto il II parere delle Commissioni parlamentari, così da avere entro fine gennaio prossima la versione definitiva.

Art. 2, comma 2 - Scarico	Art. 2, comma 20, lett. z) - Nozione	Art. 2, comma 22, 5) - Esclusioni
<p><b>siasi immissione effettuata esclusivamente tramite un sistema stabile di collettamento</b> che collega senza soluzione di continuità il ciclo di produzione del refluo con il corpo ricettore».</p>	<p>e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione».</p>	

È poi da notare l'inserimento di un articolo (181 *bis*) ad hoc sulle **materie prime secondarie**, prevedendo la necessità di emanare un apposito decreto ministeriale che identifichi le caratteristiche necessarie per configurare appunto i prodotti secondari (6).

Assai importante in tal senso la puntualizzazione di cui al comma 3 per cui - sostanzialmente a conferma di quanto espresso da Cass. Pen. 11 aprile 2007, n. 14557 (7), «continuano ad applicarsi le disposizioni di cui ai decreti ministeriali 5 febbraio 1998, 12 giugno 2002, n. 161, e 17 novembre 2005, n. 269».

Con riferimento al **deposito temporaneo**, viene mantenuta l'alternatività della scelta tra il criterio temporale e quello volumetrico, obbligando peraltro il produttore/detentore ad annotare preventivamente nei registri la modalità scelta, e ciò anche a maggior garanzia dello stesso in caso di controllo da parte degli organi preposti (8).

Non solo.

L'ultimo comma prevede che per alcune categorie di rifiuti, successivamente individuate con decreto ministeriale, verranno fissate apposite norme per la gestione del solo deposito temporaneo.

Una novità assai interessante è rappresentata dal fatto che viene finalmente data una definizione di **sottoprodotto** sostanzialmente consona con i dettati europei, prevedendo addirittura la predisposizione di un apposito D.M. per definire, per alcune categorie di sottoprodotti, le modalità di uso che ne garantiscano la tracciabilità e la certezza dell'impiego (9), ovvero le due più importanti condizioni che ne giustificano l'esistenza a livello europeo.

### Note:

(6) Art. 2, comma 18 *bis*: Dopo l'articolo 181, è introdotto il seguente: «Art. 181 *bis* (Materie, sostanze e prodotti secondari).

1. Non rientrano nella definizione di cui all'articolo 183, comma 1, lettera a), le materie, le sostanze e i prodotti secondari definiti dal decreto ministeriale di cui al comma 2, nel rispetto dei seguenti criteri, requisiti e condizioni:

- a) siano prodotti da un'operazione di riutilizzo, di riciclo o di recupero di rifiuti;
- b) siano individuate la provenienza, la tipologia e le caratteristiche dei rifiuti dai quali si possono produrre;
- c) siano individuate le operazioni di riutilizzo, di riciclo o di recupero che le producono, con particolare riferimento alle modalità ed alle condizioni di esercizio delle stesse;
- d) siano precisati i criteri di qualità ambientale, i requisiti merceologici e le altre condizioni necessarie per l'immissione in commercio, quali norme e standard tecnici richiesti per l'utilizzo, tenendo conto del possibile rischio di danni all'ambiente e alla salute derivanti dall'utilizzo o dal trasporto del materiale, della sostanza o del prodotto secondario;
- e) abbiano un effettivo valore economico di scambio sul mercato.

2. I metodi di recupero dei rifiuti utilizzati per ottenere materie, sostanze e prodotti secondari devono garantire l'ottenimento di materiali con caratteristiche fissate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dello sviluppo economico, da emanarsi entro il 31 dicembre 2008.

3. Sino all'emanazione del decreto di cui al comma 2 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui ai decreti ministeriali 5 febbraio 1998, 12 giugno 2002, n. 161, e 17 novembre 2005, n. 269.

4. Nelle more dell'adozione del decreto di cui all'art. 181 *bis* del decreto legislativo n. 152 del 2006, comma 2, continua ad applicarsi la circolare del Ministero dell'ambiente 28 giugno 1999, prot. n. 3402/V/MIN.

5. In caso di mancata adozione del decreto di cui al comma 2 nel termine previsto, il Consiglio dei Ministri provvede in sostituzione nei successivi novanta giorni, ferma restando l'applicazione del regime transitorio di cui al comma 4 del presente articolo.

(7) Al riguardo:

- Cass. Pen. sez. III, 11 aprile 2007, n. 14557, P.: in tema di gestione dei rifiuti, al fine di qualificare una sostanza quale «materia prima secondaria» ai sensi degli artt. 183 lett. q) e 181, commi 6, 12 e 13, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, occorre fare riferimento, in attesa dell'emanazione dei previsti decreti ministeriali, al D.M. 5 febbraio 1998 per i rifiuti non pericolosi e al D.M. 12 giugno 2002, n. 161 per i rifiuti pericolosi.

(8) Art. 2, comma 20, lett. m): deposito temporaneo: il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, alle seguenti condizioni: 1) i rifiuti depositati non devono contenere policlorodibenzodiossine, policlorodibenzofurani, policlorodibenzofenoli in quantità superiore a 2,5 parti per milione (ppm), né policlorobifenile e policlorotrifenili in quantità superiore a 25 parti per milione (ppm); 2) i rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore con annotazione preventiva nei registri di carico e scarico della modalità scelta oppure, per gli operatori non obbligati alla tenuta di tali registri, dandone preventiva comunicazione all'autorità territorialmente competente: 2.1 con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito; 2.2 quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 10 metri cubi nel caso di rifiuti pericolosi o i 20 metri cubi nel caso di rifiuti non pericolosi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti pericolosi non superi i 10 metri cubi l'anno e il quantitativo di rifiuti non pericolosi non superi i 20 metri cubi l'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno; 3) il deposito temporaneo deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute; 4) devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose; 5) per alcune categorie di rifiuto, individuate con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministero per lo sviluppo economico, sono fissate le modalità di gestione del deposito temporaneo.

(9) Art. 2, comma 20, lett. p): sottoprodotto: sono sottoprodotti le sostanze ed i materiali dei quali il produttore non intende disfarsi ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera a), che soddisfino tutti i seguenti criteri, requisiti e condizioni:

- 1) siano originati da un processo non direttamente destinato alla loro produzione;

(segue)

Viene poi definito il **centro di raccolta** come un'area presidiata ed allestita, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai cittadini per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento (art. 2, comma 20, cc). A questo punto non può non aprirsi una riflessione sulle piazzole ecologiche (10), perché anche se la norma non prescrive espressamente la necessità di disporre di un'autorizzazione, queste rientrano tra i centri di raccolta, definiti come sopra, e pertanto rientranti nel concetto di «raccolta».

Del resto, la raccolta comprende le operazioni di prelievo, di cernita o di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto e fa parte dello stesso concetto di gestione (art. 2, comma 20, d): «la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni, nonché il controllo delle discariche dopo la chiusura» e come tale dovrà essere autorizzata.

Peraltro, anche in questo caso è prevista l'emanazione di un apposito D.M. che ne disciplini l'attività.

Viene riscritto l'art. 186 relativo alle **terre e rocce da scavo** (11), anche se da un punto contenutistico non si riscontrano particolari novità, eccezione fatta per l'esclusione, seppur solo in particolari condizioni, dalla normativa dei rifiuti di quelle terre e rocce «ottenute quali sottoprodotti nel corso di attività edificatorie e di costruzione di infrastrutture» (naturalmente permane qualche per-

utilizzate per reinterri, riempimenti, rimodellazioni e rilevati purché: a) siano impiegate direttamente nell'ambito di opere o interventi preventivamente individuati e definiti; b) sin dalla fase della produzione vi sia certezza dell'integrale utilizzo; c) l'integrale utilizzo sia tecnicamente possibile senza necessità di preventivo trattamento o di trasformazioni preliminari per soddisfare i requisiti merceologici e di qualità ambientale idonei a garantire che il loro impiego non dia luogo ad emissioni e, più in generale, ad impatti ambientali qualitativamente e quantitativamente diversi da quelli ordinariamente consentiti ed autorizzati per il sito dove sono destinate ad essere utilizzate; d) sia garantito un elevato livello di tutela ambientale; e) sia accertato che non provengono da siti non contaminati e non sottoposti ad interventi di bonifica ai sensi del titolo V della parte quarta del presente decreto; f) le loro caratteristiche chimiche e chimico-fisiche siano tali che il loro impiego nel sito prescelto non determini rischi per la salute e per la qualità delle matrici ambientali interessate ed avvenga nel rispetto delle norme di tutela delle acque superficiali e sotterranee, della flora, della fauna, degli habitat e delle aree naturali protette. In particolare deve essere dimostrato che il materiale da utilizzare non è contaminato con riferimento alla destinazione d'uso del medesimo, nonché la compatibilità di detto materiale con il sito di destinazione; g) la certezza del loro integrale utilizzo sia verificata e dimostrata.

2. Ove la produzione di terre e rocce da scavo avvenga nell'ambito della realizzazione di opere o attività sottoposte a valutazione di impatto ambientale o ad autorizzazione ambientale integrata, la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1, nonché i tempi dell'eventuale deposito in attesa di utilizzo, che non possono superare un anno, devono risultare da un apposito progetto che è approvato dall'autorità titolare del relativo procedimento.

3. Ove la produzione di terre e rocce da scavo avvenga nell'ambito della realizzazione di opere o attività diverse da quelle di cui al comma 2 e soggette a permesso di costruire o a denuncia di inizio attività, la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1, nonché i tempi dell'eventuale deposito in attesa di utilizzo, che non possono superare un anno, devono essere dimostrati e verificati nell'ambito della procedura per il permesso di costruire, se dovuto, o secondo le modalità della dichiarazione di inizio di attività (DIA).

Le quantità oltre le quali l'utilizzo delle terre e rocce da scavo deve formare oggetto di apposito progetto esecutivo sono fissate con il decreto di cui al comma 6, che ne definisce anche i contenuti, atti a dimostrare che il materiale da utilizzare non è contaminato con riferimento alla destinazione d'uso del medesimo, nonché la compatibilità di detto materiale con il sito di destinazione.

Tale progetto è approvato dall'autorità amministrativa competente.

4. Ove la produzione di terre e rocce da scavo avvenga nel corso di lavori pubblici non soggetti né a VIA né a permesso di costruire o denuncia di inizio di attività, la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1, nonché i tempi dell'eventuale deposito in attesa di utilizzo, che non possono superare un anno, devono risultare da idoneo allegato al progetto dell'opera, sottoscritto dal progettista.

5. Le terre e rocce da scavo, qualora non utilizzate nel rispetto delle condizioni di cui al presente articolo, sono sottoposte alle disposizioni in materia di rifiuti di cui alla parte quarta del presente decreto.

6. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita l'APAT, da adottarsi entro il 30 giugno 2008, sono fissati i criteri, le procedure e le modalità per il campionamento e l'analisi delle terre e rocce da scavo, con riferimento a quanto indicato nei commi 2, 3 e 4.

7. Per i progetti di utilizzo già autorizzati e in corso di realizzazione prima del 31 ottobre 2007, gli interessati possono procedere al loro completamento, comunicando, entro novanta giorni, alle autorità competenti, il rispetto dei requisiti prescritti, nonché le necessarie informazioni sul sito di destinazione, sulle condizioni e sulle modalità di utilizzo, nonché sugli eventuali tempi del deposito in attesa di utilizzo che non possono essere superiori ad un anno. L'autorità competente può disporre indicazioni o prescrizioni entro i successivi sessanta giorni.

8. In attesa dell'emanazione del decreto di cui al comma 6, gli interessati comunicano all'autorità territorialmente competente il rispetto dei requisiti prescritti al comma 1, nonché le necessarie informazioni sul sito di destinazione, sulle condizioni e sulle modalità di utilizzo, nonché sugli eventuali tempi del deposito in attesa di utilizzo che non possono essere superiori ad un anno. L'autorità competente può disporre indicazioni o prescrizioni entro i successivi sessanta giorni.

### Note:

(continua nota 9)

2) il loro impiego sia certo, sin dalla fase della produzione, integrale e avvenga direttamente in un processo di produzione o di utilizzazione preventivamente individuato e definito;

3) soddisfino requisiti merceologici e di qualità ambientale idonei a garantire che il loro impiego non dia luogo ad emissioni e ad impatti ambientali qualitativamente e quantitativamente diversi da quelli autorizzati per l'impianto dove sono destinati ad essere utilizzati;

4) non debbano essere sottoposti a trattamenti preventivi o a trasformazioni preliminari per soddisfare i requisiti merceologici e di qualità ambientale di cui al punto 3), ma posseggano tali requisiti sin dalla fase della produzione;

5) abbiano un valore economico di mercato. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono definite per alcune categorie di sottoprodotti le modalità di uso che ne garantiscano la tracciabilità e la certezza dell'impiego.

(10) Si vedano:

- S. Maglia, *Ancora sul regime giuridico delle ecopiazze*, in questa Rivista, 2006, 1, pag. 23 e segg.;
- G. Garzia, *Osservazioni sul problema delle qualificazioni giuridiche delle cd. ecopiazze comunali*, in questa Rivista, 2006, 1, pag. 20 e segg.;
- V. Paone, *Per le piazzole ecologiche occorre l'autorizzazione?*, in questa Rivista, 2006, 6, pag. 523 e segg..

(11) Art. 2, comma 23: L'articolo 186 è sostituito dal seguente: «Art. 186 (Terre e rocce da scavo).

1. Le terre e rocce da scavo, anche di gallerie, ottenute quali sottoprodotti nel corso di attività edificatorie e di costruzione di infrastrutture possono essere

plexità in merito alla gestione di tutte quelle che non derivano da attività edificatorie e di costruzione ...) (12). Per quanto concerne il MUD, l'art. 2, comma 24 dispone quanto segue:

### MUD

All'articolo 189, il comma 3, è sostituito dal seguente: «Chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e di trasporto di rifiuti, compresi i commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione, ovvero svolge le operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti, nonché le imprese e gli enti che producono rifiuti pericolosi e le imprese e gli enti che producono rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g), nonché i consorzi istituiti con le finalità di recuperare particolari tipologie di rifiuto comunicano annualmente alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competenti, con le modalità previste dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70, le quantità e le caratteristiche qualitative dei rifiuti oggetto delle predette attività. Sono esonerati da tale obbligo gli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del codice civile con un volume di affari annuo non superiore a euro ottomila, le imprese che esercitano la raccolta ed il trasporto dei propri rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 212, comma 8, nonché le imprese che non hanno più di cinque dipendenti.»; e dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: «3 bis. I piccoli imprenditori artigiani di cui all'articolo 2083 del codice civile che non hanno più di tre dipendenti sono esonerati dalla tenuta dei registri di carico e scarico di cui all'articolo 190».

A prescindere da avvie riflessioni sull'uso esplicito del termine «dipendenti», (in quanto il panorama giuslavorista è recentemente mutato con il rischio di poco cristalline manovre di assunzione o di dimensionamento aziendale per poter rimanere nei parametri di legge che escludono la necessità di tali adempimenti), l'esonero dal relativo obbligo di comunicazione per le imprese che esercitano la raccolta ed il trasporto dei propri rifiuti non pericolosi di cui all'art. 212, comma 8, nonché le imprese che non hanno più di cinque dipendenti», lascia il dubbio che in questo secondo caso tali imprese possano produrre anche rifiuti pericolosi.

Lo stesso dubbio, ed in questo caso sarebbe assai più grave visto che si andrebbe addirittura incontro certamente ad una procedura d'infrazione in sede europea (13), riguarda l'esclusione dall'obbligo di compilazione dei **registri di carico e scarico** per i piccoli imprenditori artigiani «che non hanno più di tre dipendenti».

Sempre in tema di registri viene poi ripristinato l'obbligo di vidimazione dei medesimi.

### Registri

L'art. 2, comma 24 *bis* prevede che all'articolo 190, il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. I registri sono numerati e vidimati dagli Uffici locali dell'Agenzia delle entrate. Gli obblighi connessi alla tenuta dei registri di carico e scarico si intendono correttamente adempiuti anche qualora sia utilizzata carta formato A4, regolarmente numerata e vidimata».

Per ciò che riguarda l'**assimilabilità dei rifiuti** speciali a quelli urbani (con i naturali effetti di rimbalzo per ciò che concerne il tema della tassa-tariffa), dopo che la Legge Finanziaria aveva limitato l'efficacia dell'art. 195, ora vengono addirittura soppresse all'art. 195, comma 2, lett. e) le parole «derivanti da enti e imprese esercitate su aree con superficie non superiore ai 150 m<sup>2</sup>...» (14).

Proseguono poi le altalenanti qualifiche giuridiche del **CDR-Q**, che in questa sede ritorna ad essere un rifiuto speciale (15).

Con soddisfazione si segnala che molto opportunamente viene eliminata tra le **operazioni di recupero** di cui all'Allegato C della Parte IV la voce R14 (16).

Per quanto riguarda le **bonifiche**, non solo viene dedicata

### Note:

(12) Sul punto, si vedano:

- V. Giampietro, *Terre e rocce da scavo: la caratterizzazione alla luce del T.U. ambientale*, in questa *Rivista*, 2006, 5, pag. 489 e segg.;
- S. Maglia, M.V. Balossi, *Terre e rocce da scavo: rifiuto o non rifiuto?*, in questa *Rivista*, 2006, 2, pag. 111 e segg.

(13) Si veda la sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità Europee (causa C-115/03 del 28 settembre 2004), in cui la Corte rammenta che «l'obbligo di tenere un registro dei rifiuti "pericolosi" ai sensi dell'art. 4 della direttiva 91/689 riguarda tutti i produttori di questi rifiuti».

(14) Art. 2, comma 26: All'articolo 195, comma 2, lettera e), sono soppresse le parole: «, derivanti da enti e imprese esercitate su aree con superficie non superiore ai 150 metri quadri nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti, o superficie non superiore a 250 metri quadri nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti. Non possono essere di norma assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti che si formano nelle aree produttive, compresi i magazzini di materie prime e di prodotti finiti, salvo i rifiuti prodotti negli uffici, nelle mense, negli spacci, nei bar e nei locali al servizio dei lavoratori o comunque aperti al pubblico»; al comma 2 è aggiunta in fine la seguente lettera: «s-bis) l'individuazione e la disciplina, nel rispetto delle norme comunitarie ed anche in deroga alle disposizioni della parte quarta del presente decreto, di semplificazioni in materia di adempimenti amministrativi per la raccolta e il trasporto di specifiche tipologie di rifiuti destinati al recupero e conferiti direttamente dagli utenti finali dei beni che originano i rifiuti ai produttori o ai distributori dei beni stessi o ad impianti autorizzati alle operazioni di recupero di cui alle voci R2, R3, R4, R5, R6 e R9 dell'Allegato C alla parte quarta del presente decreto».

(15) Art. 2, comma 40: Il comma 1 dell'articolo 229 è sostituito dal seguente: «1. Ai sensi e per gli effetti della parte quarta del presente decreto, il combustibile da rifiuti (Cdr), di seguito Cdr, e il combustibile da rifiuti di qualità elevata (CDR -Q) di seguito CDR-Q, come definito dall'articolo 183, comma 1, lettera s), sono classificati come rifiuto speciale.».

(16) Art. 2, comma 42 *ter*: All'Allegato C della parte quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006 la voce R14 è soppressa.

una particolare attenzione ai «criteri generali per l'analisi di rischio sanitario ambientale sito-specifica» ma addirittura viene aggiunto un nuovo articolo (252 bis) riguardante i «siti di preminente interesse pubblico per la riconversione industriale».

Interessante, peraltro, notare che il comma 7 fa espresso riferimento agli obblighi di cui alla Direttiva 2004/35/CE in tema di danno ambientale (17).

Da ultimo si fa notare che l'art. 2, comma 46 (18) abroga addirittura ben cinque commi della legge n. 308/2004, ovvero la legge delega che ha originato il D.Lgs. n. 152/2006, facendo così sorgere il dubbio sulla legittimità che una legge delegata possa abrogare in tutto o in parte la legge delegante, in particolare in una fase in cui si discute proprio sul rispetto dei termini della riforma con i rischi di decadenza della stessa delega.

Tutto ciò premesso, la sensazione è che siamo di fronte a un testo a nostro avviso accettabile, che elimina alcuni dei più importanti problemi evidenziati da dottrina e giurisprudenza con riferimento al testo attualmente vigente

del D.Lgs. n. 152/2006, ovviamente, nella misura in cui vengano risolti alcuni (pochi) aspetti critici più sopra evidenziati.

### Note:

(17) Art. 2, comma 43 ter: Dopo l'articolo 252 è inserito il seguente: «Art. 252 bis (Siti di preminente interesse pubblico per la riconversione industriale). *Omissis*. 7. In considerazione delle finalità di tutela e ripristino ambientale perseguite dal presente articolo, l'attuazione da parte dei privati degli impegni assunti con l'accordo di programma costituisce anche attuazione degli obblighi di cui alla direttiva 2004/35/CE e delle relative disposizioni di attuazione di cui alla parte VI del presente decreto. *Omissis*».

(18) Art. 2, comma 46: All'articolo 1 della legge 15 dicembre 2004, n. 308, i commi 25, 26, 27, 28 e 29 sono abrogati.

All'articolo 265 aggiungere il seguente comma: «6 bis. I soggetti che alla data di entrata in vigore del presente decreto svolgono attività di recupero di rottami ferrosi e non ferrosi che erano da considerarsi escluse dal campo di applicazione della parte quarta del medesimo decreto n. 152 del 2006 possono proseguire le attività di gestione in essere alle condizioni di cui alle disposizioni previgenti fino al rilascio o al diniego delle autorizzazioni necessarie allo svolgimento di dette attività nel nuovo regime. Le relative istanze di autorizzazione o iscrizione sono presentate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.».

## LIBRI

### Fare energia. Fiscalità e agevolazioni

Collana - Sviluppo Sostenibile

A cura di Giancarlo Bonardi e Carlo Patrignani

Introduzione di Livia Salvini

2007, 1 edizione, 341 pagine

Prezzo: € 41,00

Curato e scritto da **esperti operatori del settore**, FARE ENERGIA Fiscalità e agevolazioni rappresenta una preziosa guida al complesso mondo della **fiscalità dell'energia**.

Coniugando un'esposizione piana e dettagliata, con l'approfondimento e le concrete indicazioni operative, il volume sarà apprezzato sia da coloro che operano nel campo fiscale sia dagli operatori del **settore energetico**, e in generale da **tutti i destinatari - aziende, consulenti, consumatori - delle agevolazioni fiscali e finanziarie** a supporto delle iniziative «energeticamente sostenibili».

I temi trattati:

- gestione fiscale dei combustibili liquidi destinati alla produzione di energia elettrica
- cogenerazione
- efficienza energetica e accise sui combustibili
- CO<sub>2</sub> e emission trading
- produzione eolica e fotovoltaica
- edilizia a basso consumo energetico e detrazioni per il risparmio energetico negli edifici esistenti
- agevolazioni finanziarie nazionali e comunitarie per la promozione delle energie rinnovabili
- ammortamenti delle aziende di distribuzione e trasporto di gas naturale ed energia elettrica
- l'attività di grossista di energia elettrica e gas naturale
- imposte sul gas naturale e sull'energia elettrica
- la trasmissione telematica delle dichiarazioni di consumo
- disciplina della borsa elettrica
- gestione IVA delle operazioni di compravendita di energia
- il conto energia
- istanze di rimborso delle accise sulla produzione di energia elettrica
- ravvedimento operoso
- tutela giurisdizionale

